

Spett.le  
TE.AM. - TERAMO AMBIENTE Spa  
Via Melchiorre Delfico, 73  
64100 TERAMO

Roseto degli Abruzzi, 15/02/2024

**OGGETTO: Polizza infortuni dirigenti e amministratori**

La polizza è in corso con la compagnia UNIPOLSAI, con il n. 174530647, scadenza 19.02.2024, premio annuo euro 1.434,93

Alla luce della prossima scadenza abbiamo verificato le migliori condizioni reperibili sul mercato per il rinnovo della polizza.

Sono state invitate a formulare offerta le seguenti imprese, conosciute per la loro esperienza nel settore e la comprovata possibilità di fornire le garanzie di cui trattasi:

AXA	ITAS MUTUA	GENERALI	HELVETIA	UNIPOLSAI
-----	------------	----------	----------	-----------

E' stato richiesto alle compagnie di formulare offerte sulla base di un capitolato redatto dai nostri uffici che replica i contenuti della polizza in scadenza.

L'unica compagnia che ha accettato di prestare la copertura alle condizioni richieste, con inserimento delle varianti allegate, è stata la spett.le HELVETIA che ha rilasciato l'offerta di seguito descritta:

<b>CONDIZIONI</b>	CAPITOLATO ALLEGATO + VARIANTI
<b>DURATA</b>	Dal 19.02.2024 al 19.02.2027
<b>CALCOLO PREMIO</b>	n. 3 Amministratori-Direttore Generale – premio pro capite 150,00 Dirigenti – RAL euro 100.000 * tasso 2,50 – premio euro 250,00
<b>PREMIO ANNUO</b>	Euro 700,00


L'offerta della spett.le Helvetia è quanto di meglio reperibile sul mercato per questa tipologia di polizza e permette una riduzione notevole di premio.

Risulta pertanto conveniente affidare il servizio alla spett.le Helvetia Assicurazioni S.p.A - Sede Legale: Via Cassinis, 21 20139 Milano – C.F. e P.IVA 07530080154 - per il periodo dal 19/02/2024 al 19/02/2027 ad un premio annuo di € 700,00 – premio per intero affidamento compresa la proroga di mesi 6 € 2.450,00.

A.I.C. BROKER SRL  
Sede legale  
Via Petrarca, 6 - 64025 Pineto TE

Uffici  
Via Thaulero, 1 - 64026 Roseto degli Abruzzi TE  
Via Mausonia, 34 - 67100 L'Aquila  
Tel. 085.8930995 - Fax 085.23067057

P.IVA 01747130670  
Mail [info@aicbroker.com](mailto:info@aicbroker.com)  
Pec [aicbroker@pec.it](mailto:aicbroker@pec.it)  
RUI B000323628



**Restiamo in attesa di ricevere il relativo codice C.I.G.**

Il premio di euro 700,00 va versato entro 30 giorni dalla decorrenza al seguente iban:  
IT21Q0103077021000000477660 intestato ad AIC Broker srl

Restando a disposizione per chiarimenti ed in attesa di Vs indicazioni, l'occasione è gradita per  
inviare distinti saluti.

L'Amministratore Delegato  
Gianpaolo Torrieri

Allegati:

- CAPITOLATO
- VARIANTI

TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A  
IL PRESIDENTE  
(dott. Sergio Saccomandi)



A.I.C. BROKER SRL

Sede legale  
Via Petrarca, 6 - 64025 Pineto TE

Uffici  
Via Thaulero,1 - 64026 Roseto degli Abruzzi TE  
Via Mausonia, 34 - 67100 L'Aquila  
Tel. 085.8930995 - Fax 085.23067057

P.IVA 01747130670  
Mail [info@aicbroker.com](mailto:info@aicbroker.com)  
Pec [aicbroker@pec.it](mailto:aicbroker@pec.it)  
RUI B000323628

CAPITOLATO TECNICO CUMULATIVA INFORTUNI  
TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.

## **POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI**

PER IL PERIODO DAL 19.02.2024 / 19.02.2027

### **CAPITOLATO TECNICO**

CONTRAENTE

**TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.**  
**C.so San Giorgio 13**  
**64100 TERAMO**

**P.IVA 00914920673**

CAPITOLATO TECNICO CUMULATIVA INFORTUNI  
TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.

## INDICE

### DEFINIZIONI

#### CONDIZIONI NORMATIVE

- ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- ART. 1.2 DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO
- ART. 1.4 COSTITUZIONE DEL PREMIO
- ART. 1.5 REGOLAZIONE DEL PREMIO
- ART. 1.6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
- ART. 1.7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
- ART. 1.8 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI
- ART. 1.9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
- ART. 1.10 ASSICURAZIONE DI GRUPPO
- ART. 1.11 ASSICURAZIONE NON NOMINATIVA
- ART. 1.12 ESONERO DENUNCIA PREESISTENZE
- ART. 1.13 ESONERO DENUNCIA ALTRI CONTRATTI INFORTUNI
- ART. 1.14 LIMITI TERRITORIALI
- ART. 1.15 RINUNCIA ALLA RIVALSA
- ART. 1.16 ONERI FISCALI
- ART. 1.17 FORO COMPETENTE
- ART. 1.18 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO
- ART. 1.19 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
- ART. 1.20 COASSICURAZIONE E DELEGA
- ART. 1.21 VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE
- ART. 1.22 TRATTAMENTO DEI DATI
- ART. 1.23 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- ART. 1.24 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 1.25 CLAUSOLA BROKER

#### CONDIZIONI DI GARANZIA

- ART. 2.1 OGGETTO
- ART. 2.2 EQUIPARAZIONE AD INFORTUNIO
- ART. 2.3 ESTENSIONE GARANZIA
- ART. 2.4 ESCLUSIONI
- ART. 2.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERIO DI INDENNIZZO
- ART. 2.6 LIMITI DI ETÀ
- ART. 2.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
- ART. 2.8 MANCINISMO
- ART. 2.9 CUMULO INDENNITÀ
- ART. 3.0 ANTICIPO INDENNIZZO

CAPITOLATO TECNICO CUMULATIVA INFORTUNI  
TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
POLIZZA	i documenti che provano l'assicurazione
CONTRAENTE	Il soggetto che ha stipulato il contratto
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
COMPAGNIA/SOCIETÀ	l'Impresa di Assicurazione aggiudicataria
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Compagnia ai Beneficiari in caso di sinistro
INFORTUNIO	l'evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte, una invalidità permanente o un'altra garanzia prevista dal contratto
INVALIDITÀ PERMANENTE	per invalidità permanente si intende il pregiudizio o la riduzione, definitivi e irrimediabili, della capacità generica di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo

CAPITOLATO TECNICO CUMULATIVA INFORTUNI  
TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.

**CONDIZIONI NORMATIVE**

**ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE**

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

**ART. 1.2 DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto avrà la durata di anni uno con decorrenza dalle ore 24:00 del 19.02.2024 e scadenza al 19.02.2027  
Il contratto è soggetto a frazionamento annuale

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente cessato, senza obbligo di comunicazione fra le parti.  
Allo scadere del presente contratto la TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia, la facoltà di prorogare il contratto per un tempo massimo di altri 180 giorni, agli stessi patti e condizioni.

**ART. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c.:

- la prima rata di premio entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- le rate successive alla prima (incluso eventuali periodi di proroga) entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza.

Trascorsi i termini sopra indicati, fermo quanto disposto all'articolo della presente polizza inerente alla "clausola broker", la garanzia si riterrà sospesa e si intenderà riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme comunque le scadenze contrattuali convenute.

**ART. 1.4 COSTITUZIONE DEL PREMIO**

Il premio viene calcolato sulla base di quanto segue:

CATEGORIA DI RISCHIO	PARAMETRO DI REGOLAZIONE PREVENTIVATO	PREMIO ANNUO LORDO PREVENTIVATO
A.1 AMMINISTRATORI - DIRETTORE GENERALE	NUMERO COMPLESSIVO: 3	EURO .....
B.1 DIRIGENTI	RETRIBUZIONI € 100.000,00 (UN DIRIGENTE)	EURO .....
<b>PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO PREVENTIVATO:</b>		EURO .....

## CAPITOLATO TECNICO CUMULATIVA INFORTUNI

### TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.

Nell'evenienza in cui vi siano delle variazioni in corso d'anno dovute a inclusione di nuove categorie di rischio o al ridimensionamento di capitali, i ratei di premio occasionati da tali modificazioni verranno regolati al termine della annualità assicurativa.

Il PREMIO ANTICIPATO viene calcolato, sulla base dei parametri sopra esposti.

#### **ART. 1.5           REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto all'articolo "Costituzione del premio" della presente polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo.

Relativamente alle categorie di rischio corrispondenti ai punti: A.1 di cui all'art. 1.4 "Costituzione del Premio", il parametro di regolazione del premio sarà pari al numero complessivo di assicurati dichiarato dall'Ente a consuntivo, relativamente al periodo preso in esame. Per quanto riguarda la categoria di rischio corrispondente al punto: B.1 di cui all'art. 1.4 "Costituzione del Premio", il parametro di regolazione premio sarà determinato dal consuntivo delle retribuzioni annue lorde complessivamente erogate ai Dirigenti relativamente al periodo preso in esame.

A tale scopo, entro i 90 giorni successivi alla scadenza del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati ad essa necessari ai fini della regolazione del premio.

Le differenze, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

#### **ART. 1.6           AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, d'ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

#### **ART. 1.7           DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

#### **ART. 1.8           DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI**

La denuncia dell'evento, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto entro 30 giorni dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Successivamente dovranno essere inviati certificati medici sul decorso e sottoporsi, a richiesta, ad esami medici a spese degli Assicuratori in relazione a qualsiasi infortunio o malattia. L'Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, deve

CAPITOLATO TECNICO CUMULATIVA INFORTUNI  
TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.

consentire, pertanto, tutte le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dagli Assicuratori, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

La Società si impegna a dare comunicazione al Contraente dell'avvenuta definizione del sinistro o a fornire le eventuali motivazioni del rifiuto di garanzia.

**ART. 1.9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

**ART. 1.10 ASSICURAZIONE DI GRUPPO**

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

**ART. 1.11 ASSICURAZIONE NON NOMINATIVA**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione e, in caso di capitali assicurati variabili, per la determinazione delle somme assicurate e/o del premio si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione e/o societari del Contraente tenuti obbligatoriamente per legge.

**ART. 1.12 ESONERO DENUNCIA PREESISTENZE**

Il Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate.

**ART. 1.13 ESONERO DENUNCIA ALTRI CONTRATTI INFORTUNI**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare gli eventuali contratti infortuni individuali che il personale assicurato avesse stipulato per conto proprio ed i sinistri dai medesimi sofferti.

**ART. 1.14 LIMITI TERRITORIALI**

L'assicurazione vale per il mondo intero.

**ART. 1.15 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa che a norma dell'art.1916 del C.C. ad essa compete verso i terzi responsabili dell'infortunio.

**ART. 1.16 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

**ART. 1.17 FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Assicurato.

CAPITOLATO TECNICO CUMULATIVA INFORTUNI  
TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.

**ART. 1.18 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettere o a mezzo telefax alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia e/o Broker a cui è stata assegnata la polizza.

**ART. 1.19 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Entro 30 (trenta) giorni di ogni scadenza semestrale, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire alla Contraente tutti i dati afferenti l'andamento del rischio riferito al periodo trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, allegando un file excel con l'elenco di tutti i sinistri incluso le seguenti informazioni:

- numero di sinistro;
- data di accadimento;
- data di denuncia;
- tipologia di evento;
- importo liquidato o riservato;
- stato della pratica (aperto, senza seguito, vertenza).

Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dall'Amministrazione contraente dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate.

**ART. 1.20 COASSICURAZIONE E DELEGA**

Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non assumesse in proprio l'intero rischio, la stessa assumerà il ruolo di Delegataria

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

A deroga di quanto sopra previsto, la disdetta o il recesso di una delle Compagnie partecipanti al rischio saranno valide soltanto se comunicate all'Assicurato.

**ART. 1.21 VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

**ART. 1.22 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi della Legge 196/03, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

**ART. 1.23 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

CAPITOLATO TECNICO CUMULATIVA INFORTUNI  
TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.

**ART. 1.24 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

**ART. 1.25 CLAUSOLA BROKER**

Il contraente affida la gestione ed esecuzione del presente contratto a A.I.C.Broker Srl N°B000323628 di iscrizione al RUI, in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n.209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private).

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker che tratterà con la Società.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurato alla Società si intenderà come fatta dall'Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società.

La Società riconosce che il pagamento dei premi sia effettuato tramite il Broker sopra indicato, riconoscendo l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal Contraente al Broker, anche ai sensi dell' art.1901 del C.C.

## CAPITOLATO TECNICO CUMULATIVA INFORTUNI

TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.

### CONDIZIONI DI GARANZIA

#### ART. 2.1 OGGETTO

La Società assicura i Gruppi di persone riconducibili alle Categorie di Rischio sotto evidenziate, nell'ambito di quanto disciplinato ai rispettivi commi del presente articolo:

##### A) Amministratori dell'Ente

La garanzia copre gli infortuni subiti dagli Amministratori della TE.AM, durante l'espletamento delle loro funzioni e/o di ogni altro incarico svolto per conto dell'Ente, nulla escluso ne eccettuato, nonché agli infortuni occorsi anche **non** in occasione di lavoro, salvo quanto disposto all'art. 2.4 "Esclusioni" che segue, relativamente alle seguenti somme:

GARANZIE	CAPITALI GARANTITI PER CIASCUN ASSICURATO
	EURO 260.000,00
INVALIDITÀ PERMANENTE	EURO 260.000,00

##### B) Dirigenti

La Società copre gli infortuni subiti dai Dirigenti della Contraente nell'espletamento delle loro funzioni e/o di ogni altro incarico svolto per conto dell'Ente, nulla escluso ne eccettuato, salvo quanto disposto all'art. 2.4 "Esclusioni" che segue, relativamente alle seguenti somme:

GARANZIE	CAPITALI GARANTITI PER CIASCUN ASSICURATO
MORTE	5 VOLTE LA RAL CON IL MASSIMO DI € 600.000,00
INVALIDITÀ PERMANENTE	6 VOLTE LA RAL CON IL MASSIMO DI € 720.000,00

Con riferimento alla specifica categoria di rischio, l'efficacia della presente polizza è estesa agli infortuni occorsi anche **non** in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale.

Agli effetti della presente categoria di rischio, si considera:

- Infortunio sul lavoro l'evento che, come tale, è previsto dalla normativa sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- Professionale, la malattia che sia compresa tra quelle indicate nella tabella annessa al citato DPR n. 1124.

#### ART. 2.2 EQUIPARAZIONE AD INFORTUNIO

Sono, inoltre, equiparati a infortunio:

- l'annegamento e l'asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori;
- gli avvelenamenti provocati da ingestione, contatto o assorbimento di sostanze tossiche o patogene;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali e a punture d'insetti (esclusa la malaria);
- le ustioni provocate da animali o da vegetali in genere (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni garantiti a termini di polizza;
- l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, colpi di sole e calore;
- le ernie traumatiche, le lesioni (fatta eccezione per gli infarti) causate da sforzo muscolare.
- gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine, nonché scariche elettriche da scariche elettriche e/o l'improvviso contatto con corrosivi ;
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio.

#### ART. 2.3 ESTENSIONE GARANZIA

Si intendono assicurati gli infortuni derivanti all'Assicurato a causa o in occasione di:

- uso e guida di locomozioni in genere esclusa la guida di aeromobili e di elicotteri;

## CAPITOLATO TECNICO CUMULATIVA INFORTUNI

TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.

- aggressione, violenze, tumulti popolari, atti vandalici o terroristici quando anche abbiano movente politico, a condizione che l'Assicurato non ne sia promotore o partecipante attivo;
- partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;
- stato di malore o incoscienza, (o subiti in stato di malore o incoscienza);
- colpa anche grave del Contraente, Assicurato, e dei Beneficiari;
- stato di guerra, dichiarata o non che sorprenda l'Assicurato mentre si trovi all'estero in un Paese che, fino al momento del suo ingresso, risultava essere in pace. Tale estensione di garanzia è operante per una durata massima di 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni frane, valanghe e slavine;
- partecipazione in qualità di passeggero a viaggi su aeromobili o elicotteri in servizio pubblico di linea regolare o a voli chartered e straordinari effettuati sempre come passeggero su aeromobili esercitati da Società di traffico aereo regolarmente abilitate; la garanzia è operante quand'anche si verificassero eventi delittuosi, comunque motivati, quali ad esempio attentati, atti di pirateria, di sabotaggio e dirottamenti.
- In quest'ultima evenienza la garanzia si intende operante anche per il rimpatrio o il trasferimento dal luogo ove l'Assicurato fosse stato dirottato alla destinazione originariamente indicata sul biglietto.

### ART. 2.4 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- guida ed uso di aeromobili, ferma restando la garanzia del passeggero inclusa nel precedente paragrafo;
- proprie azioni dolose;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche.

### ART. 2.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI DI INDENNIZZO

La presente assicurazione prevede l'indennizzo dei seguenti casi:

#### a) MORTE

Quando l'infortunio provochi la morte dell'Assicurato, verrà liquidato ai beneficiari (che salvo contraria indicazione, si intendono gli eredi legittimi) l'intero capitale garantito per tale evenienza. Qualora a seguito di evento contemplato nel presente contratto, il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato e si presuma che sia avvenuto un decesso, la Società liquiderà ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale predisposto per il caso di morte. La liquidazione potrà avvenire solo dopo che siano trascorsi sei mesi dall'istanza per la dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 del C.C. Si conviene che, qualora successivamente al pagamento della indennità per morte presunta, l'Assicurato risultasse in vita, la Società avrà diritto alla restituzione dell'indennizzo erogato. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'indennizzo dell'invalidità permanente eventualmente patita, senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione che, al più, decorreranno da quel momento.

#### b) INVALIDITÀ PERMANENTE

Quando l'invalidità sia totale o di grado superiore al 50% (vedasi capoverso successivo) verrà liquidato l'intero massimale previsto per tale caso.

Nell'eventualità in cui l'invalidità permanente sia parziale, la sua dimensione percentuale verrà stabilita mediante accertamenti sanitari e facendo riferimento alla tabella 1 allegata al D.P.R. 1124/1965 (= TABELLA INAIL) ed ai criteri previsti dall'art. 78 del suddetto decreto, con rinuncia da parte della Società, all'applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio.

Gli Assicuratori corrispondono l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si verificherebbero in ogni caso qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto delle situazioni patologiche preesistenti.

Per quanto non espressamente dichiarato nel presente capo si fa riferimento all'art. 79 D.P.R. 1124/65.

L'indennizzo liquidabile in caso di invalidità permanente parziale e di grado inferiore al 50 % sarà una somma pari alla percentuale di invalidità accertata moltiplicata per il massimale riferito alla categoria della persona assicurata.

## CAPITOLATO TECNICO CUMULATIVA INFORTUNI

TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.

### ART. 2.6 LIMITE CATASTROFALE

Fermi i limiti previsti per il "Rischio volo", nel caso di sinistro che colpisca, in conseguenza di un unico evento, più persone assicurate con polizze stipulate dallo stesso Contraente, l'esborso massimo complessivo a carico della Compagnia non potrà essere superiore a € 5.000.000,00.

Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo, la Compagnia procederà alla loro riduzione proporzionale.

### ART. 2.7 RISCHIO VOLO

La garanzia è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca in qualità di passeggero durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato passeggeri, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:

- Su aeromobili di Società / Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
- Su aeromobili in esercizio ad aeroclub;
- Su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

La copertura inizia dal momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui ne discende.

Nel caso di evento che colpisca più assicurati con la compagnia l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare i seguenti importi:

per persona

- Euro 1.000.000,00 per il caso morte
- Euro 1.000.000,00 per il caso Invalidità Permanente

Complessivamente per aeromobile

- Euro 5.000.000,00 per il caso morte
- Euro 5.000.000,00 per il caso Invalidità Permanente

Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

### ART. 2.6 LIMITE DI ETÀ

Le garanzie di cui al presente contratto non sono estensibili ad assicurati di età superiore a 80 (ottanta) anni.

### ART. 2.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, gli Assicuratori devono provvedere al pagamento dell'indennizzo. Questi ultimi verranno liquidati in Italia, in Euro.

### ART. 2.8 MANCINISMO

Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra.

### ART. 2.9 CUMULO DI INDENNITÀ

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, gli Assicuratori corrispondono ai Beneficiari designati o, in difetto agli eredi dell'Assicurato, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, gli Assicuratori pagheranno agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione legittima o testamentaria.

### ART. 3.0 ANTICIPO INDENNIZZO

Per invalidità permanente di grado superiore al 10 % l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo d'indennizzo.

CAPITOLATO TECNICO CUMULATIVA INFORTUNI

TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.

Tale richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni dopo l'inoltro della denuncia di sinistro.

La Società, entro 30 giorni successivi, provvederà alla erogazione di un importo pari al 50 % della somma che, sulla base delle stime preliminari, risulterà al momento indennizzabile.

Non si darà luogo ad erogazione di anticipi quando sussistano giustificati dubbi sull'indennizzabilità del danno.

La presente polizza è stata emessa in ... esemplari ad un solo effetto il giorno.....a  
.....

Formano parte integrante della polizza n.....fogli dattiloscritti.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

.....

.....

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro .....

(.....) è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi.....alle ore  
..... in .....

IL BROKER / ESATTORE .....

- **Inserire l'art. ESCLUSIONE MALATTIE INFETTIVE COVID-19**  
La presente assicurazione esclude qualsiasi sinistro e/o danno direttamente o indirettamente causato da, in connessione con, o che in qualsiasi modo coinvolga o derivi da uno dei seguenti fattori:
  - Coronavirus (COVID-19), compresa qualsiasi mutazione o variazione dello stesso;
  - Pandemie o epidemie, dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa
  
- **Inserire l'art. ) Malattie Professionali**  
L'assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali, che siano insorte nel corso della validità del presente contratto, intendendosi come tali quelle attualmente previste al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e con la franchigia relativa prevista. È fatta eccezione per la silicosi, per l'asbestosi e per le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, che si intendono pertanto escluse dalla garanzia.
  
- **Inserire l'art. ) Sanzioni e restrizioni internazionali**  
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

